Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | **Anno 102° — Numero 94**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Sabato, 15 aprile 1961** | **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 868-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 225.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Ostiano (Cremona).

N. 225. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Ostiano (Cremona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1961, n. 226.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santo Stefano Protomartire, in località Cascine del comune di Buti (Pisa).

N. 226. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santo Stefano Protomartire, in località Cascine del comune di Buti (Pisa).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1961, n. 227.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco di Sales, Vescovo e Dottore, nella città di Milano.

N. 227. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 10 ottobre 1959, integrato con dichiarazione del 10 giugno 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco di Sales, Vescovo e Dottore, nella città di Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1961, n. 228.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, in Arese (Milano).

N. 228. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, in Arese (Milano).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1961, n. 229.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Lorenzo M., in frazione Selva del comune di Crespino (Rovigo).

N. 229. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Adria in data 25 ottobre 1959, integrato con postilla del 1° marzo 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Lorenzo M., in frazione Selva del comune di Crespino (Rovigo).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1961.

Conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro »;

Sentita la Commissione di cui all'art. 6 della citata legge 18 dicembre 1952, n. 2389;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

E' conferita la decorazione della « Stella al merito del lavoro » con il titolo di « Maestro del lavoro » al sig. Stefano Clerici - Montevideo (Uruguay).

Dato a Roma, addì 29 marzo 1961

GRONCHI

SEGNI — SULLO

(2236)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1961.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Sassari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1958 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Sassari e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Sassari presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Casula dott. Mario, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Filigheddu dott. Giov. Maria, funzionario dello Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Bocchetta geom. Euclide, rappresentante del Genio civile;

Giordo dott. Francesco, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Senes Aldo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Giacomelli Enzo, Giordo Damiano, Lay Efisio, Sabino Giov. Maria, Sanna Erasmo, Oggianu Pietro e Lay Pietro, rappresentanti dei lavoratori;

Pinducciu dott. Michele, Ribichesu Eusebio, Anzas Antonio e Accardo Antonio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Demartis Francesco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1961

Il Ministro: SULLO

(2240)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1961.
Costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede di tutti gli uffici giudiziari del comune di Lanusei.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la istanza 14 marzo 1960 del sindaco di Lanusei;

Vista la deliberazione consiliare 29 aprile 1960, n. 10, del Comune medesimo;

Vista la decisione 27 maggio 1960 della Giunta provinciale amministrativa approvante la deliberazione n. 10 del comune di Lanusei relativa all'assunzione di un mutuo di L. 180.000.000, al tasso annuo di interessi del 5,80%, con la Cassa depositi e prestiti, per la costruzione di un Palazzo di giustizia;

Visto il progetto di massima, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Visto l'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ravvisata la necessità di costruire in Lanusei un nuovo edificio da destinare a sede di tutti gli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede di tutti gli uffici giudiziari, secondo il progetto di massima presentato ed approvato, a firma degli architetti Salvatore Rattu e Bruno Virdis di Cagliari, il comune di Lanusei è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 180.000.000, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Lanusei un contributo straordinario, da prelevarsi sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 15.180.000 annue e per la durata di anni quindici, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1960-1961.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1961

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Ragioneria centrale l'11 febbraio 1961, cap. 83, n. 8, eserc 1960-61.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1961
Registro n. 20, foglio n. 390

(2267)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1961.
Ulteriore attribuzione di fondi alla provincia di Catanzaro e determinazione della quota per la provincia di Bergamo per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 614.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1959, registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 220, con il quale sono state, fra l'altro, dettate norme regolamentari per l'applicazione dell'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 614, concernente la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti dalle Cantine sociali e dagli Enti gestori degli ammassi volontari per la corresponsione di anticipazioni agli agricoltori conferenti di uve e mosti di produzione 1959;

Vista la tabella di ripartizione del contributo statale tra le Provincie allegata al predetto decreto;

Considerato che sull'importo riservato alla corresponsione dei contributi di cui all'art. 2 della citata legge n. 614, si sono rese disponibili delle somme che non sono state utilizzate da altre Provincie;

Ritenuta la necessità di integrare la quota di contributo già assegnata alla provincia di Catanzaro e di stabilire la quota di contributo per la provincia di Bergamo che non era stata compresa nella tabella suddetta;

Decreta:

In aggiunta alla somma di L. 6 milioni attribuita alla provincia di Catanzaro per gli scopi di cui alle premesse, è assegnata un'ulteriore somma di L. 688.000.

Alla provincia di Bergamo è assegnata la somma di L. 600.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1961

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1961
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 62

(2250)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1961.

Rilevazione del movimento dei clienti nell'attrezzatura ricettiva.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'art. 2 lett. *E* del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044;

Visto l'art. 19 del regio decreto-legge del 27 maggio 1929, n. 1285, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Ritenuta l'opportunità di adottare nuovi criteri per la rilevazione del movimento dei clienti nell'attrezzatura ricettiva;

Decreta:

Art. 1.

La rilevazione del movimento dei clienti italiani e stranieri registrato nell'attrezzatura ricettiva, è effettuata dagli Enti provinciali per il turismo e dalle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, con le modalità tecniche prescritte dalla circolare n. 21 dell'8 marzo 1961 dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 2.

Alla stampa ed alla distribuzione dei modelli relativi, provvede l'Ente nazionale italiano per il turismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1961

Il Ministro: FOLCHI

(2252)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1961.

Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1957, riguardante la nomina, per il triennio 1958, 1959 e 1960, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto Collegio ai sensi dell'art. 12 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni ed Enti interessati;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, è composto come segue:

Corso dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente;

Marcello dott. Francesco Antonio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Albertini dott. Alberto, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova;

Guizzardi dott. Antonio, in rappresentanza del comune di Padova;

Alfonsi dott. Bruno, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Padova.

Il Collegio resta in carica per gli esercizi finanziari 1961, 1962 e 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1961

Il Ministro: COLOMBO

(2232)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1961.

Nomina di un membro effettivo della Deputazione della borsa merci di Bologna per l'anno 1961.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1960, con il quale è stata costituita la Deputazione della borsa merci di Bologna per l'anno 1961;

Vista la proposta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna, concernente la designazione del sig. Umberto Poggioli a membro effettivo della predetta Deputazione, in sostituzione del cav. Mario Poggioli, deceduto;

Decreta:

Il sig. Umberto Poggioli è nominato membro effettivo della Deputazione della borsa merci di Bologna per l'anno 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2266)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 922 del 28 marzo 1961. Prezzi delle specialità medicinali

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 922 del 28 marzo 1961, ha fissato, come dall'unito elenco, i prezzi al pubblico per un gruppo di specialità medicinali.

SPECIALITA' MEDICINALI (LXIV Elenco)

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 905 del 28 gennaio 1961 (LXIII elenco specialità medicinali) e pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 27 febbraio 1961.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
		SPECIALITA' MEDICINALI A BASE DI ANTIBIOTICI	
Aclamicina	Cifa, Torino	flacone 500.000 + 0,50	435
Agermin	Medici Domus, Legnano	compresse 10	890
		supposte 3 A	855
		supposte 3 B	540
Alfabiopen	Alfa, Bologna	iniett. 250 mg.	770
Alfaciclina B	Alfa, Bologna	flacone 60 g.	1.620
Alfaciclina bismuto	Alfa, Bologna	supposte 2 B	675
Alfaciclina Idrocortisone	Alfa, Bologna	pomata derm. 5 g.	1.275
Anallergomicina	Farber Ref, Milano	supposte 4 B	620
		supposte 2 A	585
		flac. 500.000 + 0,50	540
		flac. 500.000 + 0,25	485
Anallergomicina B Complex	Farber Ref, Milano	flac. 500.000 + 0,50	620
		aspecifico flac. 500.000 + 0,25	565
Anfecina	Crosara, Valdagno	supposte 6	675
		discoidi 25	1.310
Bacimicina	Importex, Trieste	pomata derm. 14 g.	650
Bac Mycetina	Itmo Biosedra, Bologna	compresse 20	1.800
Bemisone	Bertelli, Milano	pomata oft. 3 g.	595
Benzopenil B Complesso	Smit, Torino	flac. 1.000.000 + solvente	540
Biomydrin	Angiolini, Milano	soluz. nasale 15 cc.	1.190
		otoiatrico 15 cc.	1.435
Biomydrin F	Angiolini, Milano	atomiz. nasale 15 cc.	1.655
Bisoraltricina	Chinoin, Milano	pastiglie 36	555
Bronchenolo Cloramfenicolo	Midy, Milano	supposte 6 A	1.565
		supposte 6 B	1.020
Carbatriazina Penicillina	Caber, Ravenna	compresse 12	875
		sciroppo 60 cc.	1.145
		supposte 2 × 100.000	560
		supposte 2 × 300.000	900
Chemiocillina	Vis, Padova	sciroppo 60 gr.	1.020
		compresse 8	1.360
		supposte 2 × 500.000	900
		suposte 6 × 100.000	900
		ovuli vaginali 6	540
Ciclidan	Sam, Voghera	compresse 15	1.675
Cicloctina	I.C.F., Roma	flac. iniett. + solvente	580
Clorofam	O.F.A.M., Crotone	confetti c/caf. 12	785
Colimicetina	Sierochimica, Firenze	compresse 20	1.400
		sciroppo 80 gr.	1.465
Cortilen T.C.	Sifi, Catania	normale collirio 3 cc.	810
		normale pomata gr. 3	810
		forte pomata 3 g.	1.260
		forte collirio 3 cc.	1.260
Cortisociclina	Tubi Lux, Napoli	collirio 5 cc.	1.505
		pomata oft. 4 g.	1.505

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Cortisomicina	Tubi Lux, Napoli	collirio 5 cc.	1.020
		collirio 3,5 cc.	595
		pomata oft. 5 g.	1.020
Cutocetyn	Consor. Neot. Naz., Roma	pomata derm. 10 g.	1.350
Deazolo Neomicina	De Angeli, Milano	compresse 20	515
		sciroppo 60 cc.	515
Deltacortenolo Neomicina	Lepetit, Milano	pomata 5 g.	1.085
Ef Corlin N	Glaxo, Verona	lozione 20 cc. 0,50%	990
Enzibiol	Luso Farmaco, Milano	pomata 10 g.	850
Etacort c/ Neomicina	Angelini, Ancona	pomata 5 g.	885
Idracetisone Neomicina	Farmigea, Pisa	pomata 3 g.	500
Idroneomicil	Polichimica Sap. Milano	pomata 3,5 g.	900
		pomata 5 g.	1.630
		collirio 5 cc.	810
		collirio 2 cc.	620
Korionmicetina	Fontana, Terni	pomata 10 g.	500
Liquicillina	Angelini, Ancona	flacone 15 cc.	855
		flacone 30 cc.	1.570
Lisacillina	Lisapharma, Erba (Como)	capsule 10 × 200.000	1.570
		tavolette 10 × 200.000	1.485
		emuls. 50 cc.	900
Mendelcillina	Mendelejeff, Roma	compresse 10	1.095
		supposte 6	835
Meti Derm	Schering, Milano	spray 100 g.	1.530
		pomata 3 g.	565
Metossiciclina	Farmac. Biagini, Pisa	compresse 10	1.980
Micocillina	Ilfa, Milano	candélette 10	540
		pomata 40 g.	540
Micofurantina	Zambon, Vicenza	capsule 16	1.175
Micosulfide Zef	Zambon, Vicenza	compresse 10	1.275
		sciroppo 60 cc.	1.190
		candelette 10	585
Midytrè	Midy, Milano	compresse 12	865
		polvere 50 g.	540
		« 600 » supposte 2	580
		« 400 » supposte 3	605
Obimicina	Obi, Milano	supposte 5	555
		ovuli vaginali 3	1.210
Osfacelina	Osfa, Milano	supposte 3 B	675
		supposte 2 A	620
Ossifamil	Consorz. Neot. Naz.le, Roma	capsule 8	1.555
		capsule 16	2.585
Ossimicina Polivit	Consorz. Neot. Naz.le, Roma	flacone 30 cc.	2.030
Pan Cetina	Panther, Milano	confetti 10	1.275
		sciroppo 100 g.	2.025
Pansulfa Liquicillina	Angelini, Ancona	flacone 30 cc.	880
		flacone 60 cc.	1.630
Pansulfa Penicillina	Angelini, Ancona	supposte 6 B	900
		supposte 6 A	1.615
		supposte 3 A	900
Penbiovit Micina	I.C.B.T., Trieste	flacone 500.000 + 0,50	505
Penfenos	I.C.B.T., Trieste	compresse 8	630
Penfonylin	Squibb, Roma	compresse 8	530
Penformil	Marvin, Milano	sciroppo 60 g.	1.685
		sciroppo 30 g.	955
Penicil	Washington, Milano	sciroppo 50 cc.	855
		compresse 10	970
Pen Valeas	Valeas, Milano	supposte 2 × 300.000	610
Piriclor	Sir, Roma	capsule 12	675
		supposte 6	810
Policitina	Locatelli, Padova	compresse 10	1.020
		sciroppo 75 g.	1.530
		supposte 6 A	855
		supposte 6 B	565
Predmicin	Ravizza, Milano	pomata 2,5 g.	850
		collirio flac. 2,5 cc.	835

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Preneofar	Farmila, Milano	flacone 3 cc.	920
		pomata oft. 3 g.	920
Proctocelina	Panther, Milano	supposte 3 A	585
Prontoflavina	I.C.B.T., Trieste	capsule 6	2.700
		supposte 3	1.600
Pulmolisina	Dietopharma, Firenze	confetti 10	565
		supposte 5 A	690
Racetina	Sir, Roma	supposte 3	495
Rectobicetina	C.T. Sanremo (Imperia)	supposte 3	540
Spumoclor	Chiesi, Parma	candelette vag. 10	810
		candelette vag. 4 forte	1.530
		candelette vag. 6	540
Stilstreptopen B complex	Albi Terap., Milano	flac. 500.000 + 0,50	555
Streptocol	Dietopharma, Firenze	compresse 10	720
		sospensione 80 g.	720
Tetrantoin Marchesi	Marchesi, Milano	capsule 10	1.800
Tetrasulfan Penicillina	Carlevaro, Parma	supposte 6	1.005
Tricofur (già Tricofuran)	Formenti, Milano	ovuli 12	1.500
Uropatina	Polifarma, Roma	capsule 16	935
Urosulfafenicolo	Miba, Milano	confetti 20	1.575
Vagomicina	Farminter, Roma	compresse 6	860

SPECIALITA' VARIE

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
A.D.P. (uso vete)	Gellini, Aprilia (Latina)	compresse 100 × 0,50 g.	1.200
Alogenina	La Farmac. Ital., Milano	flacone × gr. 250	370
Ambramastene (uso vete)	Antib. Lepetit, Roma	tubetti 4 × 5 g. sosp.	1.000
Analgene	Ist. Biol. Chem. Torinese, Torino	flac. × gr. 60	300
		flac. × gr. 100	430
Angiokellina (Theokellina)	Sir, Roma	10 supposte c/teobromina	1.350
		30 compresse c/teobromina	1.500
Antiasmaticus	C.I.V.A., Roma	compresse 40	850
Antiflù	Marxer, Ivrea	confetti 5	110
		confetti 10	195
		confetti 20	345
Antipneumina	Cassina, Milano	flacone gr. 200	450
Antireuma C	Lentini, Fiuggi	confetti 4	70
		confetti 20	360
		confetti 60	885
Asmalar Adrenalina	Lepetit, Milano	microinalatore	950
Asmalar Isoprenalina	Lepetit, Milano	microinalatore	950
Bifidosio	Philips, Milano	polvere flac. 72 g.	850
		polvere flac. 180 gr.	1.750
Biofene	Vermont, Belluno	sciroppo flac. gr. 200	400
Biscolan	C.I.V.A., Roma	compresse 20	900
Butachinazina B12	Ganassini, Milano	supposte 10	1.300
Cabrovit liof.	Cif, Roma	fiale 10 × 6 cc. + solv.	950
		fiale 5 × 12 cc. + solv.	700
Cinaran	Inverni e della Beffa, Milano	gocce flac. × 75 cc.	550
		confetti 56	460
Compresse alla Pen. Mendel	Mendelejeff, Roma	compresse 10	320
Confetto Italiano Purgativo	Cassina, Milano	confetti 20	200
Cromaton Cortex	Menarini, Firenze	fiale 6 × 2 cc.	1.210
Decaserpyl composto	Maestretti, Milano	compresse 15	1.050
Delsolone	Sir, Roma	10 compresse × 2,5 mg.	1.000
		10 compresse × 5 mg.	1.880
Deltatrione	Yatros Farm, Torino	compresse 10 × 5 mg.	1.200
Dodepar	Ist. Biolog. Chem. Torinese, Torino	flaconi 10 × 5 cc.	1.100
Dodepar liof.	Ist. Biol. Chem. Torinese, Torino	fiale 5 × 5 cc + 5 fiale solv.	1.000
		flacone 20 cc. + solv.	1.000
Dofinal	Ist. Naz. Chim. Biologico, Roma	compresse 6	1.300
		compresse 16	3.500
Epafol B12	Locatelli, Padova	fiale 3 × 5 cc.	950

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Eparbios	Farm. Saf., Lucca	fiale 6 × 2 cc. da 5 mcg.	900
Fisiohepar-Lepetit sciroppo	Lepetit, Milano	flacone × 100 cc.	950
Fosfochinid	Ist. Biochimico Naz.le, Roma	compresse 20 × 0,5 g.	1.000
Fosfotiran	Ist. Biochimico Naz.le, Roma	compresse 40	790
Glomeruli Ruggeri	Ruggeri, Pesaro	pillole 100	220
Glucotectina	F.C.R., Reggio Emilia	8 capsule mg. 250	1.700
Hebucol	Lab. Bioch. P.S.N., Bologna	compresse 20 × 0,25 g.	1.000
		fiale 5 × 5 cc.	800
Histoplac	Sclavo, Siena	pomata tubo 25 g.	850
Jodars Sanatose	Caranza, Genova	flacone × gr. 220	450
Iperstòp	Ramella, Torino	confetti 50	550
Izoadit normale	Ist. Zoopr. Sperimentale, Brescia	fiale 3 × 5 cc.	290
Kalcion Vitaminico	Off. Farmac. Fiorentina, Viareggio	flacone × gr. 200 c/ tappo serbatoio	820
Litio Massa	Pastor Farina, Genova	10 cart. 1ª polvere + 10 cart. 2ª polvere	150
Minosulfa	Savio, Genova	sciroppo × 100 cc.	750
Miospasmide	F.C.R., Reggio Emilia	24 compresse	1.150
		40 compresse	1.700
Mirtochin	Barlocco, Genova	supposte 10 A	500
		supposte 10 B	400
Murnil (uso vete)	Co-fa, Milano	scatola gr. 100	500
Neo Calcium C	Lab. San Giorgio, Torino	supposte 10 A	500
		supposte 10 B	400
Nitrorauser	La Gioia, Roma	confetti 25	340
Novazena F.C.R.	F.C.R., Reggio Emilia	compresse 12	470
Oleandocyl	Ist. Bioch. Naz.le, Roma	capsule 6 × 250 mg.	2.000
Oxalgina	F.C.R., Reggio Emilia	10 compresse	230
		2 compresse	54
Pandrenil	Lab. Ormot. Naz.le, Milano	gocce 10 cc.	410
Penicillina G (uso vete)	Leo, Roma	flacone 2.000.000 U	450
Piper Jodina	I.R.B.I., Roma	fiale 10 × 1 cc.	385
		Bi fiale 10 × 1 cc.	510
		Bi gocce flac. 25 cc.	440
Plavis	S.A.I.S., Mestre	supposte 10 × gr. 2,5 A	420
		supposte 10 × gr. 1,5 B	360
Pomata Mendel Pen	Mendelejeff, Roma	tubo 20 g.	320
Procholon Squibb	Squibb, Roma	compresse 25 × 0,25 g.	820
Proctomix	Sir, Roma	supposte 5	740
		supposte 10	1.350
Siero Antiofidico	Sclavo, Siena	fiala 1 × 10 cc.	540
Sintomicetina (uso vete)	Lepetit, Milano	flacone g. 1 + solvente	350
Solfocictina	Ist. Bioch. Naz.le, Roma	flac. 100 cc. sosp.	1.940
Solu Cortef	Zambeletti, Milano	1 fiala mg. 100 + solvente	1.700
Sterovital	Locatelli, Padova	fiale 5 × 3 cc.	1.500
Streptal Sulfotalidina	Locatelli, Padova	flac. sciroppo 75 g.	475
Sulfapirina	Ist. Opot. Naz.le, Pisa	10 supposte A	800
		10 supposte B	600
Tectina Caf	F.C.R., Reggio Emilia	8 supposte	1.850
Testosir E	Sir, Roma	20 geloperle × 5 mg.	1.500
Timolkina	Centotrè, Roma	supposte 10 A	600
		supposte 10 B	500
Trancopal	Winthrop, Roma	12 compresse × mg. 200	1.350
Trianolone	F.C.R., Reggio Emilia	20 compresse mg. 2	1.300
		20 compresse mg. 4	2.400
Ulcogel	Bouty, Milano	compresse 50 × 1 g.	300
		c/ belladonna compresse 50 × 1 g.	330
Ultrabiotic	Chinoin, Milano	capsule 8	1.200
Urodex	F.C.R., Reggio Emilia	20 compresse mg. 25	360
		20 compresse mg. 50	420
Urosanzoo (uso vete)	F.C.R., Reggio Emilia	12 compresse	2.150
Vitamina D2 Mendel	Mendelejeff, Roma	normale fiale 3 × 1 cc.	300

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Zoosulfan (uso vete)	Dott. L. Bonati, Fiorenzuola (Piacenza)	compresse 10	800
		flacone 250 cc. multidose . . .	2.000
		flacone 100 cc. multidose	1.100
Zoosulfan Furazone (uso vete) .	Dott. L. Bonati, Fiorenzuola (Piacenza)	10 compresse	1.000
Zoosulfa R (uso vete)	F.C.R., Reggio Emilia	12 compresse	1.800
		soluzione 100 cc.	1.700

Tutti i predetti prezzi avranno applicazione a partire dal ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* ad eccezione delle seguenti specialità, per le quali i prezzi avranno decorrenza dalla data in cui il Ministero della sanità avrà provveduto alla registrazione della variazione di composizione od alla autorizzazione alla modifica di composizione:

Alogenina - Antiflù - Antipneumina - Antireuma C - Biofene - Cabrovit liof. - Cinaran - Confetto Italiano Purgativo - Iperstop - Kaleton Vitaminico - Minosulfa - Mirtochin - Neo Calcium C - Nitrorauser - Plavis.

Rettifica alla « Gazzetta Ufficiale » n. 13 del 16 gennaio 1961 che riporta il provvedimento n. 902 del 22 dicembre 1960

A pag. 220 in luogo di:

Biostress — Alfa, Bologna . . . . — supposte 4 A. — L. 875.

leggasi:

Biostress — Alfa, Bologna . . . . — supposte 3 g. 1,5 B. — L. 875.

Rettifiche al supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale »
n. 35 del 9 febbraio 1961 che riporta il provvedimento n. 903 del 12 gennaio 1961

A pagina 3 in luogo di:

Sintociclina P Vitaminica — Antibiotici Lepetit, Roma — ped. gocce 20 cc. — L. 1.100.

leggasi:

Sintociclina — Antibiotici Lepetit, Roma . . . . — ped. gocce 10 cc. — L. 1.100.

A pagina 4 in luogo di:

Vagifillin — Giuliani, Milano . . . . — candelette 6 — L. 630.
candelette 6 c/ clorofilla. — L. 575.

leggasi:

Vagifillin — Giuliani, Milano . . . . — candelette 6 — L. 575.
candelette 6 c/ clorofilla — L. 630.

A pagina 6 in luogo di:

Complex parenterale — Parker Davis Italia, Roma.

leggasi:

Combex parenterale — Parke Davis Italia, Roma.

A pagina 8 in luogo di:

Epato Lima — Mizzatta, Firenze.

leggasi:

Epato Lima — Zatta Medicinali, Firenze.

A pagina 13 in luogo di:

Progerion — Co-Fa, Milano.

leggasi:

Pregerion — Co-Fa, Milano.

Rettifica al supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale »
n. 51 del 27 febbraio 1961 che riporta il provvedimento n. 905 del 28 gennaio 1961

A pagina 3 in luogo di:

Antiallergico Roberts — Manetti e Roberts, Firenze . fiale 5 × 4 cc. — L. 630.
fiale 5 × 4 cc. c/ efedrina — L. 630.
fiale 5 × 4 cc. c/ efedrina — L. 810.
fiale 5 × 8 cc. semplice — L. 810.

leggasi:

Antiallergico Roberts — Manetti e Roberts, Firenze . . — fiale 5 × 4 cc. — L. 630.
fiale 5 × 4 cc. c/ efedrina — L. 630.
fiale 5 × 8 cc. c/ efedrina — L. 810.
fiale 5 × 8 cc. semplice — L. 810.

A pag. 7 in luogo di:

Complesso balsamico Chibi — Ist. Naz. Chim. Biol., Roma — supposte 6 A. — L. 495.

leggasi:

Complexo Balsamico Chibi — Ist. Naz. Chim. Biol., Roma — supposte 6 A. — L. 550.

A pag. 9 in luogo di:

Gliviton Sifi — Sifi, Catania . . . . . — flacone 100 cc. elisir — L. 855.

leggasi:

Gliviton Sifi — Sifi, Catania . . . . — flacone 100 cc. elisir — L. 950.

A pag. 11 in luogo di:

Neo Cardiogene — Carlevaro, Parma . . . . — flacone gocce 15 cc. — L. 540.
flacone iniet. 15 cc. — L. 540.
E 100 flacone gocce 20 cc. — L. 900.
E 100 fiale 15 × 2 cc. — L. 1095
E 100 flacone 20 cc. — L. 900.

leggasi:

Neo Cardiogen — Carlevaro, Parma . . . . — flacone gocce 15 cc. — L. 540.
flacone iniet. 15 cc. — L. 540.
E 100 flacone gocce 20 cc. — L. 700.
E 100 fiale 15 × 2 cc. — L. 900.
E 100 flacone 20 cc. — L. 900.

A pag. 12 in luogo di:

Osteodermina — Biotrading, Milano . . . . . — fiale 10 × 1,5 cc. — L. 470.
flacone 150 cc. — L. 730.

leggasi:

Osteodermina — Biotrading, Milano . . . . . . — fiale 10 × 1,5 cc. — L. 520.
flacone 150 cc. — L. 810.

in luogo di:

Prenestin — Ist. Naz. Chim. Biol., Roma . . . . — supposte 10 — L. 795.

leggasi:

Prenestin — Ist. Naz. Chim. Biol., Roma . . . . . — supposte 10 — L. 855.

A pag. 13 in luogo di:

Sermalin K.T.R. — Hoffmann Lampis, Roma . . — confetti 20 — L. 705.
supposte 12 — L. 675.

leggasi:

Sermalin K.T.R. — Hoffmann Lampis, Roma . . . . — confetti 20 — L. 785.
supposte 12 — L. 750.

A pag. 14 in luogo di:

Streptan — Banchi e Moggi, Firenze . . . . . . — flacone 60 g. — L. 1.170.
sciroppo

leggasi:

Streptan — Banchi e Moggi, Firenze . . . . — flacone 60 g. — L. 1.105.
sciroppo

A pag. 14 in luogo di:

Tiofar — Italfarmaco, Milano . . . . — semplice fiale 10 × 5 cc. — L. 630.
bromurato fiale 10 × 5 cc. — L. 505.

leggasi:

Tiofar — Italfarmaco, Milano . . . . — semplice fiale 10 × 5 cc. — L. 505.
bromurato fiale 10 × 5 cc. — L. 630.

A pag. 15 in luogo di:

Trinervina — Guidotti, Pisa.

leggasi:

Trinevrina — Guidotti, Pisa.

(2063)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Opera nazionale per il mezzogiorno d'Italia ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1961, l'Opera nazionale per il mezzogiarno d'Italia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno — sito in Mirabello Sannitico (Campobasso), alla contrada San Nicola, e destinato alla costruzione di un asilo infantile — disposta dalla signora Di Vico Erminia con atto a rogito notaio dott. Antonio Rossi di Campobasso, in data 12 febbraio 1960, repertorio n. 9217.

(2254)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferimento dei poteri dell'assemblea dei soci al commissario governativo della Società cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 aprile 1961, al dott. Vincenzo Gullotti, commissario governativo della Società cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), sono stati conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1960 e per la nomina del Collegio dei sindaci.

(2285)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

Corso dei cambi del 14 aprile 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,70	621,35	621,58	621,30	621,45	621,75	621,30	621,70	621,75	—
$ Can.	628,09	628 —	628 —	628,40	627,75	628,37	628,35	628,30	628,40	—
Fr. Sv.	143,79	143,70	143,68	143,57	143,70	143,74	143,47	143,80	143,76	—
Kr. D.	90 —	89,95	89,93	89,905	90 —	89,95	89,86	90 —	89,95	—
Kr. N.	87,02	86,97	86,95	86,95	87,05	87 —	86,92	87 —	87 —	—
Kr. Sv.	120,28	120,20	120,20	120,18	120,25	120,24	120,16	120,25	120,23	—
Fol.	172,90	172,78	172,85	172,92	173 —	172,84	172,85	172,85	172,84	—
Fr. B.	12,430	12,425	12,42	12,42125	12,415	12,42	12,42125	12,43	12,42	—
Fr. Fr. (N.F.)	126,89	126,83	126,83	126,81	127 —	126,87	126,82	126,90	126,86	—
Lst.	1740,65	1739,25	1739,70	1738,75	1739 —	1740 —	1738,70	1740 —	1739,95	—
Dm. occ.	156,60	156,50	156,58	156,50	156,55	156,58	156,515	156,60	156,59	—
Scell. Austr.	23,85	23,85	23,835	23,839	23,85	23,85	23,839	23,90	23,84	—
Escudo Port.	21,72	21,70	21,70	21,71	21,75	21,71	21,70	21,73	21,73	—

Media dei titoli del 14 aprile 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	81,475
Id. 3,50 % 1902	79,25
Id. 5 % 1935	109,025
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,40
Id. 5 % 1936	102,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,475
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 aprile 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,30
1 Dollaro canadese	628,375
1 Franco svizzero	143,52
1 Corona danese	89,882
1 Corona norvegese	86,935
1 Corona svedese	120,17
1 Fiorino olandese	172,885
1 Franco belga	12,421
1 Franco nuovo (N.F.)	126,815
1 Lira sterlina	1738,725
1 Marco germanico	156,507
1 Scellino austriaco	23,839
1 Escudo Port.	21,705

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Petilia Policastro (Catanzaro), di complessivi ettari 362.66.00, espropriati in forza del decreto presidenziale 5 giugno 1951, n. 506 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 155 del 10 luglio 1951, supplemento ordinario) nei confronti della ditta BERLINGIERI Giulio fu Pietro, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è riliquidata in L. 12.721.942 (lire dodicimilionisettecentoventunomilanovecentoquarantadue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo, arrotondato, di L. 12.655.000, precedentemente liquidato con decreto ministeriale 18 luglio 1960, n. 5888/3792, *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 5 dicembre 1960.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 14 novembre 1951. I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

Foglio 23, particella 48,
Foglio 67, particella 52, superficie Ha. 3.72.50;
Foglio 68, particella 17, seminativo II;
Foglio 68, particella 18, seminativo II;
Foglio 68, particella 19, Reddito dominicale L. 2.425,83;
Foglio 68, particella 23;

Riepilogo Generale:
4° Corpo, superficie Ha. 9.34.10.
In complesso, superficie Ha. 362.61.00.

Corrige:

Foglio 48, particella 23;
Foglio 67, particella 52, superficie Ha. 3.77.50;
Foglio 68, particella 17, seminativo V;
Foglio 68, particella 18, seminativo arborato II;
Foglio 68, particella 19, Reddito dominicale L. 2.425,93;
Foglio 68, particella 3.

Riepilogo Generale:
4° Corpo, superficie Ha. 9.39.10.
In complesso, superficie Ha. 362.66.00.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2037)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Avviso di rettifica

Nel provvedimento del direttore generale della Banca d'Italia del 6 marzo 1961, concernente la nomina dei presidenti di n. 32 Casse comunali di credito agrario dislocate nel territorio della Sardegna, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1961, n. 68, in luogo delle parole: « 4) il dott. Beniamino *Gatto* ... », leggere: « 4) il dott. Beniamino Carta ... ».

(2223)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 marzo 1961) il Bollettino n. 10 della provincia di Pescara, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

Accordo 21 maggio 1946, integrativo al Contratto nazionale 28 febbraio 1941 per il personale della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino.

Accordo economico 13 marzo 1957 integrativo aziendale per l'applicazione delle tabelle assicredito (Accordo nazionale 7 novembre 1956) per il personale della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino.

Il Ministro: SULLO

(2262)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 febbraio 1961) il Bollettino n. 18 della provincia di Treviso contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto integrativo aziendale di lavoro 1° marzo 1958 per il personale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana provincia di Treviso.

2. — Accordo integrativo aziendale 1° marzo 1958 per il trattamento economico delle categorie impiegati/e - personale subalterno - operai guardie notturne e personale di fatica della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana (Treviso).

Il Ministro: SULLO

(2257)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 marzo 1961) il Bollettino n. 142 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati atti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 7 febbraio 1948 per la disciplina ed il funzionamento delle Commissioni interne del personale dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo o dai comuni ai sensi del decreto legislativo 31 gennaio 1947, n. 135.

2. — Accordo 15 dicembre 1952 per l'applicazione della scala mobile alla indennità di contingenza ai dipendenti da aziende appaltatrici delle imposte di consumo e dai comuni per il suddetto servizio.

3. — Verbale di accordo 30 ottobre 1953 recante alcune modifiche al Contratto collettivo nazionale lavoro 21 aprile 1940 modificato con accordo 15 gennaio 1948 per il personale dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini e dai comuni con allegato testo unico.

4. — Verbale di accordo 9 luglio 1954 recante alcune modifiche al testo unico approvato con accordo 30 ottobre 1953 per il personale dipendente dagli appaltatori imposte di consumo e tasse affini e dai comuni per il suddetto servizio.

5. — Verbale di accordo 17 febbraio 1955 (art. 3) per l'adeguamento dei minimi tabellari al personale dipendente da aziende appaltatrici imposte di consumo.

6. — Verbale di accordo 22 dicembre 1958 per la proroga di alcune indennità previste da accordi regionali per il personale dipendente da aziende appaltatrici imposte di consumo.

7. — Verbale di accordo 8 luglio 1959 recante, fra l'altro, modifiche all'art. 6 dell'accordo 15 dicembre 1952 per il personale dipendente da aziende appaltatrici di imposte di consumo.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 aprile 1961) il Bollettino n. 145 nazionale, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 11 luglio 1960 relativo al recepimento da parte dell'Associazione sindacale fra le Aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale ed i Sindacati dei Lavoratori Silp - Spem - Uilpem - Snalpem del contratto collettivo nazionale di lavoro 9 luglio 1958 per gli addetti all'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi nelle Aziende del gruppo E.N.I.

Il Ministro: SULLO

(2259)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 marzo 1961) il Bollettino n. 2 della provincia di Caserta, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 2 settembre 1959, integrativo dell'accordo nazionale 12 agosto 1959, per i dipendenti dagli Esercenti cinematografi e cinema-teatri della provincia di Caserta.

2. — Contratto collettivo di lavoro 8 agosto 1957 per gli operai dipendenti da Industrie delle calzature nella provincia di Caserta.

3. — Contratto collettivo di lavoro 28 novembre 1957 per gli operai dipendenti dalle Aziende esercenti l'industria idrotermale (Terme ed imbottigliamento) nella provincia di Caserta.

Il Ministro: SULLO

(2256)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 marzo 1961) il Bollettino nazionale n. 143, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027;

1. — Accordo 16 marzo 1956 sull'aumento delle retribuzioni per i lavoratori metalmeccanici.

2. — Contratto nazionale 23 ottobre 1959 per i lavoratori addetti alla Industria metalmeccanica e alla istallazione di impianti.

3. — Accordo 23 ottobre 1959 sull'aumento delle retribuzioni per i lavoratori metalmeccanici.

4. — Contratto nazionale 7 luglio 1960 per la disciplina dell'apprendistato nell'Industria metalmeccanica e nella istallazione di impianti.

Il Ministro: SULLO

(2258)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a ventotto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507 e 23 maggio 1960, n. 671;

Visto il regolamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche allo stesso apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno sono attualmente disponibili ventotto posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a ventotto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Dei ventotto posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui all'art. 12 e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 11;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 11 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui allo art. 12.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di ragioniere e perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889), oppure di diploma di perito e ragioniere commerciale, industriale, attuariale (art. 50 regio decreto 15 maggio 1924, n. 749), oppure di diploma di ragioniere rilasciato in base all'ordinamento anteriore, con esclusione di altri titoli di studio;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 35 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite di età di cui alle lettere *g*) ed *h*) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quello di cui alle lettere da *a*) ad *f*) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituito da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

m) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di età di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

n) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia, o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate abbiano riportato per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*) allegata al

regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

o) del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

p) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200 e indirizzate al Ministero dell'interno — Direzione generale degli affari generali e del personale — dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 3 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

la immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco) in cui intendano sostenere la prova orale di cui al n. 11 dell'art. 11 del presente bando.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I candidati, che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere le prove di cui all'art. 11 in lingua italiana e la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui all'art. 12 ovvero le prove di cui all'art. 11 in lingua tedesca e la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 12.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, a fare rettificare le domande irregolarmente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore, deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale

colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi fine, le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti, nella prescritta carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo di cui allo art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo triennio, rilasciata dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, nei modi indicati nella lettera *B*) di tale articolo, dovranno, inoltre, produrre:

i) certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 8.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 8.

I candidati che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) e *h*) del precedente art. 8 un certificato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 6.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) ragioneria pubblica e privata e computisteria;

4) diritto civile: libro 1° del Codice; dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione;

5) diritto commerciale: dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;

6) nozioni di diritto del lavoro;

7) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

8) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia; statistiche economiche);

9) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede; legislazione sugli enti ecclesiastici, sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed Enti conservati;

10) legislazione speciale amministrativa;

11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesca), a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Il candidato potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera, tra quelle comprese nel programma di esame, e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 12.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando dovranno, oltre alle prove di cui all'art. 11 (tali prove saranno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *A*) del ricordato art. 2, una prova scritta e orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco sarà dettato. Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consisterà in una conversazione, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano sarà dettato. Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consisterà in una conversazione in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 13.

Con successivi decreti verrà costituita la Commissione giudicatrice e fissata la data e la sede degli esami.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, degli ex combattenti e categorie assimilate. a parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno nominati vice ragionieri in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 17.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 febbraio 1961

p. *Il Ministro*: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1961
Registro n. 8 Interno, foglio n. 60

(2087)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina in prova, con decorrenza 1° aprile 1961 di altri dieci candidati, riusciti idonei oltre i vincitori del concorso a quaranta posti di interprete in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1959.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1959, n. 5354, registrato alla Corte dei conti addì 16 giugno 1959, Bilancio trasporti, registro n. 33, foglio n. 68, con il quale venne indetto un pubblico concorso per esami e per titoli, a quaranta posti di interprete in prova;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1960, n. 7064, registrato alla Corte dei conti addì 19 luglio 1960, Bilancio trasporti, registro n. 41, foglio n. 65, con il quale venne approvata la graduatoria del suddetto concorso;

Vista la legge 10 dicembre 1960, n. 1595, con la quale sono stati integrati gli organici del personale dell'esercizio delle ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, Servizio personale, numero P.2.1.1. 208/18010 del 26 gennaio 1961;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare in prova, con decorrenza 1° aprile 1961, altri dieci candidati, riusciti idonei oltre i vincitori, del concorso pubblico a quaranta posti di interprete in prova, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1961

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1961
Registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 124. — BONOMI

(2262)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice del concorso a otto posti di ispettore in prova nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1959, n. 3396.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1959, n. 3396, registrato alla Corte dei conti addì 13 giugno 1960, Bilancio trasporti, registro n. 40, foglio n. 52, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a otto posti di ispettore in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 13 P.2.1.1., in data 11 agosto 1960, con la quale venne nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

L'ispettore capo Calì dott. Elio è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere (francese, inglese, tedesco).

Roma, addì 17 marzo 1961

Il direttore generale: RISSONE

(2263)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.